

STATUTO CONSORZIO UMBRIA PRODUCE

TITOLO PRIMO

Costituzione - Durata - Finalità

ART. 1

E' costituito, per la promozione dell'esportazioni dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese della Regione dell'Umbria, il consorzio denominato "CONSORZIO UMBRIA PRODUCE" e più in breve "CUP", con sede in Perugia, frazione San Sisto, viale San Sisto n. 471/P.

ART. 2

L'adesione al Consorzio è consentita prioritariamente a tutti i piccoli e medi imprenditori che operano nella Regione dell'Umbria o che comunque vi abbiano la sede legale, interessi allo sviluppo dell'attività produttiva rivolta all'esportazione.

Possono essere ammessi al Consorzio anche imprenditori artigiani operanti nei settori della produzione o direttamente collegati con essi, aziende commerciali e ditte che operano anche quali spedizionieri ed operatori doganali.

ART. 3

Il Consorzio ha la durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4

Il Consorzio, che non persegue fini di lucro, si propone di operare nell'ambito della legge 21 febbraio 1989 n.ro 83 e nell'ambito delle normative vigenti, nazionali e comunitarie, in materia di promozione e sviluppo delle esportazioni delle piccole e medie imprese dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, in particolare il Consorzio può curare:

- a) la presentazione collettiva dei prodotti a mostre o fiere all'estero o rivolte al mercato estero;
- b) la partecipazione di gruppi omogenei di aziende consorziate a missioni economiche italiane nei paesi stranieri;
- c) la predisposizione di specifica assistenza nella trattazione di affari con operatori esteri e nella realizzazione di singole iniziative di esportazione, con esclusione di qualsiasi prestazione avente carattere di intermediazione commerciale;
- d) la promozione e l'organizzazione di visite di operatori, giornalisti e propagandisti esteri nella Regione;
- e) ricerche e studi di mercato all'estero;
- f) lo svolgimento di azioni pubblicitarie a favore dell'esportazione, la predisposizione e la distribuzione di cataloghi collettivi per l'esportazione e, a questi fini, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione di aziende consorziate;
- g) rilasciare certificazioni di appartenenza al Consorzio;
- h) organizzare la raccolta di notizie tra i consorziati e dare ad essi idonea assistenza per ogni esigenza relativa a sviluppare le esportazioni;
- i) la conclusione di tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti ivi compreso il contrarre mutui con istituti o aziende di credito, prestare fidejussioni, accendere ipoteche sui beni sociali; lo svolgimento di altre attività strettamente connesse a quella sopra indicata ed il compimento di ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali.

A tal fine il Consorzio potrà aderire ad organismi interconsortili a carattere regionale o nazionale aventi scopi di rappresentanza, tutela, coordinamento, assistenza, consulenza e simili in favore dei Consorzi e delle Associazioni periferiche.

Il Consorzio potrà inoltre aderire ad Associazioni di Categoria che siano strumentali per il raggiungimento delle finalità consortili.

TITOLO SECONDO

ART. 5

Soci ordinari

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non può, comunque, essere inferiore ad otto. Possono essere ammesse come soci ordinari le piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, le ditte e le società che operano quali spedizionieri ed operatori doganali, purchè non abbiano in corso procedure concorsuali.

Per piccole e medie imprese si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali fissati ai sensi dell'art. 2 - lettera F) della Legge 12.8.1977 n.ro 675 e successive modificazioni e comunque quelle così intese dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, con esclusione delle società aventi collegamenti di carattere tecnico finanziario ed organizzativo tali da configurare le stesse come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale (Art. 1 - Comma 4 - Legge 21.2.1989 n.ro 83).

ART. 6

Obblighi dei soci ordinari

I soci ordinari sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo capitale non inferiore a lire 2.500.000= e una quota annua.

La quota di partecipazione non può superare, per ciascun associato, il 20% del fondo. L'ammontare della quota annua sarà stabilito di anno in anno dall'Assemblea dei consorziati.

Il socio è altresì obbligato:

- a) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti agli scopi consortili;
- b) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite e ad esso socio imputabili;
- c) osservare lo Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali a favore degli interessi del Consorzio.

ART. 7

Soci sostenitori

Al Consorzio possono aderire gli Enti pubblici e privati che intervengono a sostegno dell'attività consortile per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 4.

ART. 8

Albo dei soci sostenitori

I soci sostenitori vengono iscritti in un apposito albo tenuto dal Consorzio. Essi assumono l'obbligo di versare annualmente un contributo, il cui ammontare è determinato di volta in volta dagli stessi sostenitori.

I soci sostenitori hanno diritto a nominare complessivamente due propri rappresentanti a componenti del Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale.

I soci sostenitori possono chiedere la cancellazione dall'albo in ogni momento. Il Consorzio può provvedere alla cancellazione di sua iniziativa su delibera dell'assemblea.

La cancellazione dall'albo comporta la cessazione di ogni obbligo verso il Consorzio.

ART. 9

Ammissione dei soci ordinari e dei soci sostenitori

Per l'ammissione al Consorzio gli aspiranti di cui ai precedenti Art.li 5 e 7 devono inoltrare di regola apposita istanza al Consiglio Direttivo che decide nel merito insindacabilmente. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni già adottate dagli Organi del Consorzio impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Le aziende che entrano a far parte del Consorzio sono tenute a regolarizzare la propria posizione con il versamento della quota di iscrizione e degli altri oneri previsti, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

TITOLO TERZO

ART. 10

Fondo Consortile

Il Fondo Consortile è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione al Fondo sottoscritte da ciascun associato;
- b) dalle eventuali quote di iscrizione;
- c) dagli eventuali utili o avanzi di esercizio che non siano stati accantonati nell'apposito Fondo di Riserva Indivisibile di cui all'art. 3 - n.ro 1 - della Legge 21.2.1989 n.ro 83 o in altri specifici fondi di bilancio;
- d) dai contributi straordinari corrisposti dallo Stato, dagli Enti Pubblici o da terzi interessati al potenziamento degli scopi del Consorzio.

Qualora il Fondo Consortile dovesse dubitare delle perdite l'Assemblea può deliberarne il reintegro da parte dei consorziati stabilendone le modalità ed i termini.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che, a norma del presente statuto, ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo Consortile.

ART. 11

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo presenta la situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite all'Assemblea che deve discuterli ed approvarli.

La situazione patrimoniale deve essere redatta osservando le norme relative al bilancio delle società per azioni e depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Il Consorzio non può distribuire utili sotto qualsiasi forma alle Imprese associate.

Non possono essere distribuiti avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate neppure in caso di scioglimento del Consorzio.

Non concorrono a formare il reddito imponibile dei Consorzi gli avanzi di esercizio che vengono destinati a fondi di riserva indivisibile ed indisponibile, in quanto è vietata la distribuzione di tali fondi sotto qualsiasi forma sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

TITOLO QUARTO
ART. 12
Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

ART. 13
Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i consorziati in regola con il pagamento delle quote associative.

All'assemblea partecipano anche i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Essa è convocata in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno. La convocazione viene effettuata dal Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei soci, previo avviso di convocazione da spedirsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea può essere tenuta presso la sede sociale o in altro luogo da stabilire di volta in volta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

In sua assenza l'Assemblea stessa elegge il Presidente dell'Assemblea.

ART. 14
Poteri - voto - maggioranza

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria provvede all'approvazione della situazione patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite di ogni esercizio, alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, ad impartire le direttive generali di azione del Consorzio e delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Per la validità delle delibere dell'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessario che sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, essa delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto e dalle leggi.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentanti almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione deve essere presente o rappresentata la metà più uno dei soci. Le delibere sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati senza tener conto degli astenuti.

Delega scritta può essere data soltanto ai soci, ma nessun consorziato può averne più di due. Ogni consorziato ha diritto ad un solo voto.

ART. 15 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, nel quale deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di tutti i settori merceologici, si compone di non oltre 9 membri.

Due dei componenti del Consiglio Direttivo, sono di diritto indicati dalle associazioni API di Perugia e Terni.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente. Provvede ad ogni altro atto relativo al personale del Consorzio e, in particolare, a nominare il Direttore fissandone i poteri. Le sue deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti.

A parità di voto prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non percepiscono alcun compenso per l'esercizio delle loro funzioni, salvo un gettone di presenza o indennità annua oltre al rimborso spese, fissati dall'Assemblea. Per lo svolgimento di incarichi speciali si applica l'Art. 2389, II° comma del c.c..

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati, senza diritto di voti i Direttori delle Associazioni API di Perugia e Terni, nonché il Segretario della Federazione Regionale dell'API.

ART. 16 **Presidente e Vice Presidente**

Il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra i suoi componenti.

Negli incarichi di cui sopra saranno rappresentate le Province di Perugia e Terni.

Al Presidente è demandato di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
- b) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto di fronte ai terzi ed in giudizio;
- c) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- e) proporre al Consiglio Direttivo la nomina del personale del Consorzio, compreso il Direttore;
- f) accertare che si operi in conformità e negli interessi del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 17 **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi uno dei quali segnalato dai soci sostenitori di cui all'art. 8, e due supplenti.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi esercitano le loro funzioni secondo le norme sulle Società per Azioni in quanto compatibili.

ART. 18
Direttore

Al Direttore del Consorzio, nominato ai sensi dell'Art. 15 comma 2°, compete l'esecuzione delle delibere degli organi sociali e la direzione operativa del Consorzio. Egli partecipa, senza diritto di voto alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, di cui funge da segretario.

TITOLO QUINTO

ART. 19

Funzionamento del Consorzio

L'assemblea approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto.

ART. 20

Sanzioni

In caso di infrazioni alle disposizioni dello Statuto e del regolamento interno o alle delibere degli organi del Consorzio, il Presidente invita il Consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per i conseguenti adempimenti.

Il Presidente comunica al consorziato la delibera del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 21

Recesso del socio

Il recesso del socio è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se non comunicato entro il termine indicato al presente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il socio abbia assunto degli impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

La revoca del mandato al Consorzio equivale al recesso dal Consorzio stesso.

ART.22

Esclusione

Il Consiglio Direttivo delibera in qualunque momento la esclusione del socio;

- che abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- che sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- che si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da queste assunte in suo nome e per suo conto o per qualsiasi altro obbligo;
- che abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- che non si trovi più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione deve essere, entro 15 giorni, notificata al Socio dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La delibera può essere impugnata davanti al Collegio Arbitrale di cui all'Art. 25 nel termine di 30 giorni dalla data della notifica.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della delibera. Trascorsi i 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

ART. 23

Trasferimento d'azienda

In caso di trasferimento d'azienda per causa di morte per atto tra vivi, il contratto di Consorzio prosegue con il nuovo titolare dell'azienda, a condizione che sussistano i requisiti di cui all'Art. 5 comma 2° e 3° e che il Consiglio Direttivo ne approvi l'ammissione al Consorzio.

Attraverso la delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo, notificata ai sensi dell'art. 22 comma 2°, è ammessa l'impugnativa prevista dallo stesso articolo per ipotesi della esclusione.

ART. 24

Liquidazione della quota al socio uscente

In caso di recesso o di esclusione del socio o di non ammissione del nuovo titolare di azienda trasferita, al socio uscente, che abbia assolto interamente i propri obblighi verso il Consorzio, è restituita la quota spettantegli dal fondo consortile detratti i contributi dello Stato, degli altri Enti Pubblici accantonati. La liquidazione della quota ha luogo sulla base della situazione patrimoniale dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione della situazione patrimoniale.

ART. 25

Scioglimento

In caso di scioglimento del Consorzio l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di conferimento al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea dei soci ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

In ogni caso è fatto divieto al Consorzio di distribuire alle imprese consorziate gli avanzi di esercizio di qualunque tipo e genere, nonchè gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili.

ART. 26

Componimento delle controversie

Qualsiasi controversia circa la interpretazione dell'atto costitutivo, dello Statuto e del relativo regolamento, è decisa da un collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, che assume la funzione di Presidente, dagli altri arbitri così nominati, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.

ART. 27

Rinvio alle disposizioni del codice civile

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigente in materia.

F.to Baccarelli Giuseppe

F.to Francesco Alberti